

Decreto luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053. Affrancazione degli usi civici. (Gazz. Uff. 29 agosto 1916, n. 203).

Tommaso di Savoia, duca di Genova; ecc. in virtù dell'autorità a Noi delegata; Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671 che conferisce al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra; viste le leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 2°) e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico col R. decreto agosto 1891, n. 510, 4 agosto 1894, n. 397 e 8 marzo 1908, n. 76; Udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dal giorno della pubblicazione del presente decreto e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la sospensione delle leggi sulle affrancazioni degli usi civici, di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1908, n. 76, non è applicabile alle affrancazioni, concordate fra gli interessati, con l'assegnazione agli utenti di una parte del fondo, o di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati quando, avuto riguardo alle speciali condizioni dei luoghi, ciò sia utile alla popolazione di un Comune o di parte di esso o di una Università od Associazione agraria.

Nei casi di affrancazione con l'assegnazione agli utenti di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati, spetterà al proprietario un annuo canone, per il quale è applicabile il privilegio di che al n. 2 dell'art. 1958 Codice civile.

Art. 2. — L'affrancazione con le relative condizioni è deliberata dagli enti costituiti in virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397, in conformità dei loro statuti, e, in ogni caso, colla maggioranza non inferiore a tre quarti dei votanti. L'affrancazione stessa, stipulata tra le parti, deve essere approvata con decreto del Ministro di Agricoltura, su conforme parere motivato della Giunta d'arbitri.

La Giunta d'arbitri emetterà il suo parere nel più breve termine, eseguite le indagini che riterrà necessarie.

www.demaniocivico.it